

7. In caso di certificato elettronico, la procedura del presente articolo può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 15

Trasmissione dei diritti

1. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. Il trasferimento può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto.

2. Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare.

In tal caso, l'organismo emittente iscrive nella casella 6 del titolo una delle seguenti diciture:

- Retrocesión al titular el ...
- Tilbageføring til indehaveren den ...
- Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am ...
- Εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις ...
- Rights transferred back to the titular holder on ... [date]
- Rétrocession au titulaire le ...
- Retrocessione al titolare in data ...
- Aan de titularis geretrocedeerd op ...
- Retrocessão ao titular em ...
- Palautus todistuksenhaltijalle ...
- Återbördad till licensinnehavaren den ...

3. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o di retrocessione da parte del cessionario, l'organo emittente o l'organo o uno degli organi designati da ciascuno Stato membro iscrive sul certificato o, se del caso, sull'estratto:

- a) il nome e l'indirizzo del cessionario, o la dicitura di cui al paragrafo 2;
- b) la data dell'iscrizione certificata mediante apposizione del suo timbro.

4. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data dell'iscrizione.

Articolo 16

Effetti delle diciture apposte dalle autorità degli Stati membri

I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

Articolo 17

Errori nelle diciture dei certificati

1. Le diciture che figurano nei certificati e negli estratti di certificati non possono essere modificate dopo il rilascio.

2. Se esistono dubbi sull'esattezza delle indicazioni che figurano nel certificato o nell'estratto, questi vengono restituiti all'organo emittente su iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

Se ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, l'organo emittente ritira l'estratto o il certificato e gli estratti precedentemente rilasciati ed emette immediatamente un estratto corretto o un certificato e relativi estratti corretti. Su ogni esemplare dei nuovi documenti, recanti la dicitura «titolo corretto il ...» o «estratto corretto il ...», sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.

Se non ritiene necessario rettificare il titolo o l'estratto, l'organo emittente vi appone la dicitura «verificato il ... ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1488/2001» e il proprio timbro.

Articolo 18

Consegna del certificato all'organo emittente

1. Il titolare è tenuto, a richiesta, a consegnare il titolo e gli estratti all'organo emittente.

2. Se i competenti servizi nazionali restituiscono o trattenono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell'articolo 17, a richiesta ne rilasciano ricevuta all'interessato.

Articolo 19

Controllo dell'autenticità

1. Se esistono dubbi sull'autenticità del certificato o dell'estratto del certificato o delle diciture e dei visti che su di esso compaiono, i competenti servizi nazionali rimandano il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate per controllo.

Tale procedura può essere applicata anche per sondaggio. In tal caso viene rimandata solo una fotocopia del documento.

2. Se i servizi nazionali competenti rimandano il documento contestato ai sensi del paragrafo 1, ne rilasciano ricevuta su richiesta dell'interessato.

Articolo 20

Perdita del certificato

Se il titolare o il cessionario di un certificato PA fornisce alle competenti autorità la prova che un certificato o un estratto non è stato usato o lo è stato solo in parte e che non potrà essere usato perché totalmente o parzialmente distrutto, l'organo che ha rilasciato il certificato originale ne rilascia uno sostitutivo o un estratto sostitutivo per una quantità di prodotti che corrisponda alla quantità disponibile.

Il certificato o l'estratto sostitutivo recano le indicazioni e le diciture che figuravano nel documento sostituito.